



Il Trust per la detenzione di partecipazioni attenzione ai riflessi fiscali

LO STRUMENTO È SOFISTICATO E VA MANEGGIATO CON CURA. LE CARATTERISTICHE CHE SI ATTRIBUISCONO ALLA POSIZIONE DEI BENEFICIARI IN SEDE DI COSTITUZIONE, E LA CONSEGUENTE QUALIFICA DI TRUST OPACO O TRASPARENTE, HANNO UN IMPATTO DIRETTO SULLA TASSAZIONE DEI REDDITI PERCEPITI DAL TRUST.

Per la gestione del passaggio generazionale dei patrimoni nessuno strumento offre una gamma di possibilità così ampia come il Trust. La sua diffusione nel nostro ordinamento è il diretto riflesso della capacità di poter regolare le diverse (praticamente tutte) esigenze delle famiglie imprenditoriali, e non solo, nella delicata fase che coinvolge il trasferimento della ricchezza agli eredi. L'apporto del Settlor nel fondo del Trust ha spesso ad oggetto le quote di partecipazione al capitale della società di famiglia, le cui redini ancora non vengono affidate agli eredi perché ritenuti non ancora pronti, o non idonei, ma ai quali si vogliono comunque attribuire dei benefici economici.

Con un atto istitutivo ben scritto, possono essere previsti dettagliatamente i criteri in base ai quali i figli potranno effettuare il loro ingresso nella realtà aziendale e, al contempo, regolamentare le modalità di gestione e di esercizio dei diritti inerenti le partecipazioni sociali; inoltre, il patrimonio sarà altresì tutelato dal rischio di parcellizzazione che può derivare a seguito di devoluzioni di natura successoria, scongiurando che le scelte dei futuri proprietari, diverse per obiettivi ed interessi, possano determinare una divisione e una svalutazione del patrimonio, o l'insorgere di conflitti.

Compito del Trustee, meglio se un Trustee professionale che gode della fiducia dell'intera famiglia, è quello di amministrare, gestire nonché di decidere, sulla base della sua attività discrezionale e delle istruzioni impartite nel regolamento del Trust, quando devolvere i proventi del fondo ai beneficiari, o quando affidare loro determinate cariche sociali, ovvero trasferire, se previsto, la proprietà delle partecipazioni che costituiscono il fondo. Nel mentre, però, la società continuerà la sua attività, maturando e distribuendo degli utili che saranno percepiti dal Trust, e tassati ai fini delle imposte dirette. Sulla base di come è stata strutturata e costruita la posizione dei beneficiari, la tassazione varierà sensibilmente.

Trasparente o opaco

È stata proprio l'Agenzia delle Entrate, una volta riconosciuta la soggettività tributaria autonoma al Trust, ad effettuare una divisione tra Trust 'trasparente', in cui i redditi sono imputati per trasparenza ai beneficiari, e Trust 'opaco' i cui redditi sono tassati direttamente in capo al Trust.

Il primo caso si determina quando in sede di costituzione i beneficiari sono 'individuati', ovvero titolari di un diritto pieno, incondizionato ed attuale a ricevere dal Trustee il reddito percepito dal Trust; caratteristica di

questo tipo di Trust è data proprio dalla riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari, con esclusione di qualsiasi discrezionalità in capo al Trustee in ordine alla eventuale assegnazione di redditi prodotti dal Trust. La conseguenza fiscale è che i beneficiari tassano il reddito loro attribuito pro quota sulla base della propria aliquota marginale, secondo un meccanismo identico a quello previsto per le società di persone ed indipendentemente dalla effettiva e materiale percezione di tali redditi.

Al contrario, nel caso di Trust c.d. opaco i beneficiari non sono titolari di un diritto ad ottenere automaticamente dal Trustee il reddito prodotto dal Trust, bensì vantano una mera 'aspettativa di diritto' a ricevere delle attribuzioni patrimoniali, con la conseguenza fiscale che il soggetto passivo di imposta (IRES) è il Trust stesso. In entrambi i casi, la successiva materiale attribuzione delle somme ai beneficiari non sconta alcuna ulteriore imposizione.

Il prelievo fiscale

Quando il Trust non svolge attività commerciale, ma di mera gestione delle partecipazioni, i dividendi percepiti non sono assoggettati ad alcun prelievo alla fonte, in forza della previsione di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600/73 che ne prevede l'applicazione solo in relazione alle persone fisiche. Inoltre, il comma 2 dell'art. 1 comma 2 del D.M. 26 maggio 2017 prevede che i dividendi percepiti da enti non commerciali (art. 73, comma 1, lettera c), T.u.i.r.) concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% (per gli utili formati ante 2016 la base imponibile è prevista nella minore misura del 77,74%). Di conseguenza, a fronte dei redditi determinati in capo al Trust a seguito della percezione dei dividendi, i beneficiari di un Trust trasparente sconteranno una tassazione con aliquota marginale IRPEF e relative addizionali che, nell'ipotesi più gravosa, può determinare un prelievo del 45%.

Per contro, nell'ipotesi in cui la posizione dei beneficiari sia strutturata in modo da qualificare il Trust come fiscalmente opaco, il medesimo dividendo subirà un prelievo nella misura del 24% a titolo di IRES direttamente in capo al Trust, mentre nessun'altra imposta troverà applicazione al momento dell'assegnazione delle somme ai

Quando il Trust non svolge attività commerciale, ma di mera gestione delle partecipazioni, **i dividendi percepiti non sono assoggettati ad alcun prelievo alla fonte**

beneficiari, dimostrandosi quest'ultima ipotesi fiscalmente più performante.

Trust Interposti

Scenario del tutto diverso, e caratterizzato da qualche elemento patologico, si registra nel caso in cui il Trust venga dichiarato 'interposto'. Già prima della introduzione della normativa nazionale in materia di imposizione del reddito prodotto dal Trust, l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che la condizione necessaria affinché un Trust fosse qualificato come soggetto passivo ai fini delle imposte sui redditi, è determinata dalla circostanza che il Trustee sia incaricato di un effettivo potere di amministrare e gestire i beni di proprietà del Trust. Nel caso in cui tali poteri siano in qualche modo prerogativa del disponente, il Trust dovrà essere considerato come 'non operante' dal punto di vista dell'imposizione, perché istituito e gestito per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi, che, per l'effetto, saranno imputati al disponente-interponente e tassati secondo i principi applicabili alla sua posizione fiscale.

Sarà opportuno quindi analizzare, caso per caso, quali sono i poteri di cui il Settlor si sia effettivamente riservato, e se questi si spingono fino a privare il Trustee di quella necessaria autonomia e discrezionalità con cui è chiamato svolgere il suo ruolo.